

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6580 del 14/12/2023
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - BUNGE ITALIA SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 203 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI LAVORAZIONE DI SEMI OLEOSI PER LA PRODUZIONE DI OLI VEGETALI AD USO ALIMENTARE E FARINE AD USO ZOOTECNICO (PUNTO 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO D'UFFICIO AIA n. 2805 DEL 01/06/2017 e smi -
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6851 del 14/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2023 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi – **BUNGE ITALIA SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 203 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI LAVORAZIONE DI SEMI OLEOSI PER LA PRODUZIONE DI OLI VEGETALI AD USO ALIMENTARE E FARINE AD USO ZOOTECNICO (PUNTO 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) – AGGIORNAMENTO D'UFFICIO AIA n. 2805 DEL 01/06/2017 e smi -**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, Bunge Italia SpA risulta titolare nella persona del suo gestore dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata, a seguito di modifica sostanziale, con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2805 del 01/06/2017, così come successivamente aggiornata per modifiche non sostanziali con provvedimenti n. DET-AMB-2018-5166 del 09/10/2018, n. DET-AMB-2019-267 del 22/01/2019, n. DET-AMB-2020-1807 del 21/04/2020, n. DET-AMB-2020-2848 del 19/06/2020, n. DET-AMB-2020-3417 del 22/07/2020, n. DET-AMB-2020-5522 del 16/11/2020, n. DET-AMB-2021-1027 del 02/03/2021, in corso di riesame con modifica sostanziale;
- in particolare, il provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale n. DET-AMB-2020-3417 del 22/07/2020 riguardava, tra l'altro, l'attuazione degli interventi impiantistici previsti sui nuovi punti di emissione in atmosfera E56, E57 ai fini del miglioramento dell'impatto odorigeno dell'installazione, sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) di cui alla determina dirigenziale RER n. 8945 del 27/05/2020, che consistevano nell'installazione di un sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera convogliate al camino E57 costituito da scrubber a soda e nella variazione delle caratteristiche geometriche dei camini E56, E57 (innalzamento del camino E56 da 26 m a 45 m, innalzamento del camino E57 da 38 m a 50 m, diminuzione della sezione del camino E57 da 4,52 m² a 3,8 m²);
- gli impianti del reparto di estrazione afferenti ai nuovi punti di emissione in atmosfera E56, E57 nella configurazione modificata risultano messi in esercizio a far data dal 09/08/2020, come comunicato dal gestore nella relativa comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai fini dell'AIA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in data 17/07/2020 (ns. PG/2020/103041), assolvendo anche agli obblighi di comunicazione della data di messa in esercizio di cui all'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- rispetto agli adempimenti di cui al suddetto art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per i nuovi punti di emissione in atmosfera E56, E57, il termine inizialmente stabilito per la messa a regime in assetto impiantistico modificato con provvedimento n. DET-AMB-2020-3417 del 22/07/2020 con decorrenza dalla data di messa in esercizio veniva successivamente prorogato con provvedimenti n. DET-AMB-2020-5522 del 16/11/2020, n. DET-AMB-2021-1027 del 02/03/2021 e con nota di natura provvedimentale ns. PG/2021/190960 del 13/12/2021 traslato alla conclusione del pendente procedimento di riesame con modifica sostanziale dell'AIA n. 2805 del 01/06/2017 e smi;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di

competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTO il *Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 28 giugno 2023, n. 309* recante approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di emissioni odorigene di impianti e attività;

RILEVATA la necessità, allo stato degli atti a disposizione, di approfondimenti istruttori nell'ambito del procedimento in corso per il riesame con modifica sostanziale dell'AIA n. 2805 del 01/06/2017 e smi, anche alla luce del quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali fornito dal suddetto Decreto direttoriale MASE n. 309/2023;

RITENUTO di procedere d'ufficio all'aggiornamento dell'AIA n. 2805 del 01/06/2017 e smi volto, per i nuovi punti di emissione in atmosfera E56, E57, alla ridefinizione al 31/01/2024 del termine per la messa a regime in assetto impiantistico modificato, a seguito dell'attuazione degli interventi valutati in sede di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) di cui alla determina dirigenziale RER n. 8945 del 27/05/2020;

RICHIAMATA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e smi, il termine per la conclusione del presente procedimento amministrativo iniziato d'ufficio è pari a 30 giorni, decorrenti dall'avvio di cui si provvedeva a darne notizia con comunicazione n. PG/2023/198548 del 22/11/2023;
- non risultano presentate memorie scritte e documenti da parte del gestore notiziato dell'inizio del presente procedimento d'ufficio;

SENTITO in proposito il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;

SU proposta del responsabile del procedimento, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **Di aggiornare d'ufficio le condizioni stabilite per le emissioni in atmosfera convogliate E56, E57 al paragrafo D2.4.2) dell'Allegato all'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2805 del 01/06/2017 e smi rilasciata, nella persona del suo gestore, a **Bunge Italia SpA** (P.IVA 01532980388) avente sede legale e installazione IPPC in Comune di Ravenna, via Baiona n. 203, per l'esercizio dell'attività IPPC di lavorazione di semi oleosi per la produzione di oli vegetali ad uso alimentare e farine ad uso zootecnico di cui al punto 6.4.b2) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come di seguito indicato:
 - 1.a) Il termine ultimo fissato in AIA per la **messa a regime** degli impianti afferenti ai nuovi punti di emissione in atmosfera **E56, E57** è da intendersi ridefinito al **31/01/2024**, superando quanto stabilito con nota di natura provvedimento ns. PG/2021/190960 del 13/12/2021;
 - 1.b) Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la data effettiva di messa a regime degli impianti afferenti ai nuovi punti di emissione in atmosfera **E56, E57**.
 - 1.c) Con decorrenza dalla data effettiva di messa a regime, il gestore è tenuto a provvedere a:
 - misurazioni delle emissioni in atmosfera convogliate E56, E57 richieste dall'AIA all'atto della messa a regime ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati in un periodo rappresentativo di funzionamento (circa 10 giorni), decorrente dalla data effettiva di messa a regime. I risultati di tali misurazioni devono essere trasmessi tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, entro 30 giorni decorrenti dalla data effettiva di messa a regime;

- obblighi di monitoraggio periodico delle emissioni in atmosfera convogliate E56, E57 prescritti in AIA, precisando che i valori di concentrazione di odore (oue/m³) applicati con l'AIA vigente sono da intendersi come riferimenti funzionali all'individuazione di interventi e monitoraggi, per cui l'eventuale relativo superamento durante tale periodo di monitoraggio è presupposto per modificare gli interventi impiantistici e/o gestionali sulle fonti, senza essere soggetto a sanzioni ai sensi di legge.

Tale apposito periodo di monitoraggio (già definito in AIA in termini di frequenza, parametri e durata pari ad **2 anni** decorrenti dalla data effettiva di messa a regime, salvo eventuali esigenze di modifica alla luce degli approfondimenti istruttori in sede di riesame con modifica sostanziale dell'AIA) consentirà di acquisire informazioni utili per la caratterizzazione delle emissioni e per suffragare, nonchè verificare sperimentalmente, i dati utilizzati nelle simulazioni modellistiche e che sono alla base dei valori applicati alle fonti.

Si precisa altresì che, concluso il periodo di monitoraggio, i valori di concentrazione di odore (oue/m³) come modificati o confermati in sede di aggiornamento dell'AIA avranno natura prescrittiva per il gestore, per cui l'eventuale relativo superamento sarà pertanto soggetto a sanzione amministrativa ai sensi di legge per la violazione delle prescrizioni autorizzative.

2. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. 2805 del 01/06/2017 e smi;
3. Di trasmettere il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per tramite del SUAP territorialmente competente, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, al gestore e agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
4. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.